

**Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 luglio 2014, n. 89, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie per le quali opera l'obbligo di ricorso ai Soggetti Aggregatori.**

Rep. Atti n. 54/CU DEL 10 MAGGIO 2018

## **LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell'odierna Seduta del 10 maggio 2018

VISTO l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative, prevedendo che esso individui le categorie merceologiche e le soglie oggetto del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, di attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale sono state individuate le categorie di beni e di servizi nonché le relative soglie, per gli anni 2016 e 2017;

VISTO lo schema di D.P.C.M. relativo alla individuazione delle categorie di beni e servizi e delle relative soglie di obbligatorietà di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, diramato in data 16 aprile 2018 con nota prot. DAR 5346 P-4.37.2.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 7 maggio 2018, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento del Presidente della Regione Basilicata con il quale si chiede una modifica all'articolo 3 dello schema, relativo all' entrata in vigore della disciplina in esame, affinché sia differita di un anno la decorrenza degli obblighi relativi alla sola categoria merceologica 25 "Manutenzione strade-servizi e forniture", discussa nel corso dell'incontro anche con i rappresentanti degli Enti locali, e ritenuta non accoglibile dal Ministero dell'economia e delle finanze, che si è riservato di formalizzare le proprie valutazioni in breve tempo;

VISTA la nota diramata in data 9 maggio 2018, prot. DAR 6300 P-4.37.2.13, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha formalizzato le proprie osservazioni, già espresse nel corso dell'incontro tecnico, in merito alla richiesta della Regione Basilicata, ribadendo la non accoglibilità della stessa;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, subordinato all'accoglimento di una proposta emendativa all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, relativo alla categoria merceologica 25, secondo quanto indicato in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

CONSIDERATO che le Regioni hanno chiesto inoltre l'apertura di un tavolo volto alla determinazione di una chiara tipizzazione della categoria merceologica 25 per interventi standardizzabili;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, con la richiesta di apportare una modifica all'articolo 3 dello schema di decreto in esame, secondo quanto contenuto nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 2)

#### SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 luglio 2014, n. 89, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie per le quali opera l'obbligo di ricorso ai Soggetti Aggregatori.